



Delibera consiliare del 29/06/2012

N. **385**

COMUNE DI CHIETI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera consiliare 29 giugno 1994, n. 89

Modificato con delibera consiliare 27 febbraio 1997, n. 13

Modificato con delibera consiliare 29 aprile 1997, n. 49

Modificato con delibera consiliare 16 marzo 1998, n. 43

Modificato con delibera consiliare 29 marzo 1999, n. 200

Modificato con delibera consiliare 20 aprile 2001, n. 112

Modificato con delibera consiliare 28 febbraio 2002, n. 201

Modificato con delibera consiliare 10 maggio 2004, n. 381

Modificato con delibera consiliare 23 febbraio 2005, n. 2970

Modificato con delibera consiliare 23 marzo 2006, n. 206

Modificato con delibera consiliare 01 marzo 2007, n. 351

Modificato con delibera consiliare 29 giugno 2012, n. 385

Articolo 1 – Istituzione della Tassa	3
Articolo 2 – Servizio di nettezza urbana	3
Articolo 3 – Contenuto del regolamento.....	3
Articolo 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.....	3
Articolo 5 – Agevolazioni	4
Articolo 6 – Commisurazione della tassa.....	6
Articolo 7 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.....	6
Articolo 8 – Classi di contribuenza.....	7
Articolo 9 – Riduzioni.....	8
Articolo 10 – Esenzioni.....	10
Articolo 11 – Tassa giornaliera di smaltimento	11
Articolo 12 – Denunce	11
Articolo 13 – Decorrenza della tassa	12
Articolo 14 – Mezzi di controllo.....	12
Articolo 15 – Sanzioni	13
Articolo 16 – Accertamento e riscossione	13
Articolo 17 – Entrata in vigore.....	13

Articolo 1

Istituzione della Tassa

1. Per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilabili, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Si applica, inoltre, al vigente regolamento per il servizio di N.U., la delibera di Giunta Municipale 1 luglio 1992, n. 3297 che istituisce il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi, nonché le deliberazioni consiliari 9 giugno 1998, n. 92 e 29 settembre 1998, n. 140 sull'assimilazione ai r.s.u. dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività economiche.

Articolo 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.)

Articolo 3

Contenuto del regolamento

1. Il Presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo, tenuto anche conto del regolamento sulla disciplina delle entrate dell'Ente.

Articolo 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa, è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale o a studenti universitari, la tassa è dovuta dal proprietario, quale sostituto di imposta.

Articolo 5

Agevolazioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, e sono escluse dalla tassa, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) il 50% della superficie di soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, con altezza media inferiore o uguale a mt. 1,70;
 - c) la sola parte degli impianti sportivi, sia coperti che scoperti, riservata di norma all'effettuazione delle attività sportive dei praticanti, escluse le aree destinate a servizi, disimpegni, uffici, spogliatoi, ecc., che vanno comunque considerate ai fini dell'applicazione della tassa;
 - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e dell'utenza idrica; fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) le aree scoperte di pertinenza o accessorie ai locali tassabili di uso abitativo;
 - f) le aree comuni condominiali abitative indipendentemente dalla loro superficie;
 - g) aree delimitate, scoperte e coperte, adibite a parcheggio riservato esclusivamente al personale dipendente di attività industriali e commerciali¹;
 - h) aree circoscritte e definite destinate a: deposito temporaneo / deposito preliminare di rifiuti speciali; messa in riserva di rifiuti recuperabili²;
 - i) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver prodotto i rifiuti di cui all'allegato "A" alla Delibera consiliare n. 92 del 9 giugno 1998, come modificato con delibera consiliare n. 140 del 29 settembre 1998, in quantità ponderale annua superiore a 20 tonnellate, mediante debita documentazione con fatture emesse dalla ditta smaltitrice, riportanti in modo

¹ Le lettere g) e h) sono state aggiunte con delibera Consiliare n. 206 del 23 marzo 2006

² Le lettere g) e h) sono state aggiunte con delibera Consiliare n. 206 del 23 marzo 2006

esplicito il peso e il periodo di riferimento.

3. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad altra idonea documentazione.
4. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
 - b) i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti fermo restando che l'esclusione viene accordata a richiesta di parte a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa specifica.
6. Per le attività di seguito elencate (con esclusione dei locali adibiti ad uso pubblico, uffici, mense, spogliatoi, sala attesa e servizi) che producono i rifiuti indicati al precedente comma 5, le cui operazioni avvengono in aree non esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini percentuali forfettari sotto indicati:

ATTIVITA'	DETISSAZIONE AREA COPERTA %
Falegnameria	50%
Auto carrozzeria	60%
Autofficina per riparazione veicoli	50%
Gommisti	50%
Autofficina per elettrauto	30%
Distributori di carburanti	25%
Rosticceria (in esclusiva)	50%
Laboratorio di pasticceria	30%
Lavanderia	40%
Verniciatura	50%
Galvanotecnici	50%
Fonderie	50%
Eventuali attività non elencate	20%

Articolo 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, prodotti nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero in quanto su tutto il territorio comunale il servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati è attivato.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio o in caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari: sulla distanza di collocazione dei contenitori, sulla capacità minima che gli stessi debbono assicurare, sulla frequenza di raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
3. Ai fini di cui sopra sussiste violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità sono difformi da quelli regolamentari, e la frequenza di raccolta, inferiore a quella stabilita, determinando l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
4. L'accertamento delle condizioni di cui sopra stabilite ai sensi del 4° comma dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93, verrà effettuato dal competente ufficio comunale che provvederà a diffidare il gestore del servizio per il ripristino delle condizioni di normalità. In tal caso la tariffa ridotta, di cui al comma 2 del presente articolo, sarà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di competenza e fino al ripristino delle condizioni di regolarità.

Articolo 8

Classi di contribuenza

- 1° Locali adibiti ad abitazioni private;
- 2° Locali adibiti a studi professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, uffici e simili³;
- 3° Banche, laboratori di analisi cliniche;
- 4° Locali adibiti a laboratori artigianali: Agriturismo e Aziende per la lavorazione in via prevalente di prodotti enologici⁴;
- 5° Locali adibiti ad alberghi, locande e pensioni;
- 6° Locali adibiti a osterie, bar, caffè, trattorie, pasticcerie, rosticcerie, sale da ballo⁵;
- 7° Locali degli esercizi di frutta, verdura, dei fiori, di pollame e macelleria;
- 8° Locali degli esercizi di vendita alimentari non previsti nella classe
- 9° Locali adibiti ad attività commerciali in genere, sale da gioco, sale cinematografiche ed altri esercizi similari⁶;
- 10° Locali adibiti a stabilimenti ed opifici industriali;
- 11° Locali adibiti a scuole di ogni ordine e grado, collegi, istituti privati di educazione, caserme, collettività in genere;
- 12° Locali degli enti pubblici, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, politica, sindacale, culturale, sportiva, enti di assistenza, stazioni;
- 13° Aree di campeggio, dei distributori di carburante, dei parcheggi, dei posteggi;
- 14° Altre aree scoperte ad uso privato.

³ modificato con delibera Consiliare n. 206 del 23 marzo 2006: il comma previgente così recitava "...uffici commerciali, industriali"

⁴ Comma così modificato con delibera consiliare 23.2.2005, n. 2970: il comma previgente in precedenza così recitava "Locali adibiti a laboratori artigianali"

⁵ con delibera Consiliare n. 206 del 23 marzo 2006 sono sopresse le parole "e da gioco ed altri esercizi sottoposti alla vigilanza della pubblica amministrazione".

⁶ con delibera Consiliare n. 206 del 23 marzo 2006 sono aggiunte le parole: "sale da gioco, sale cinematografiche ed altri esercizi similari"

Articolo 9

Riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto indicata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante, **purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente**: 30%;
 - b) unità immobiliari ad uso abitativo occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap, individuati ai sensi della legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, senza limitazione di percentuale, o non vedenti o sordomuti, e grandi invalidi di guerra di cui all'art. 38 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448⁷ accertati sulla base di specifica normativa, con reddito familiare ai fini IRPEF inferiore a euro 41.316,55 e a euro 51.645,70 in caso di presenza di portatore di handicap grave. Le condizioni devono essere documentate dalle competenti strutture pubbliche ovvero in autocertificazione nei casi consentiti: riduzione del 50%⁸;
 - c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: 25%;
 - d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c), risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
 - e) locali non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 25%; attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico/organizzativi comportanti un pretrattamento volumetrico, selettivo e qualitativo che agevoli il recupero da parte del gestore del servizio pubblico e (di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs.

⁷ Comma così modificato con delibera consiliare 23.2.2005, n. 2970: Il testo previgente così recitava: " Unità immobiliari ad uso abitativo occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap, individuati ai sensi della legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, senza limitazione di percentuale, o non vedenti o sordomuti"

⁸ Comma così modificato con delibera consiliare 20.4.2001, n. 112: Il testo previgente così recitava : " Case occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap, con invalidità non inferiore al 75% e con reddito familiare imponibile inferiore a £ 60.000.000. Le condizioni devono essere documentate dalle competenti strutture pubbliche: 50%

507/1993: 25%⁹;

- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico/organizzativi comportanti un pretrattamento volumetrico, selettivo e qualitativo che agevoli il recupero da parte del gestore del servizio pubblico e di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, .2 del D.Lgs. 507/1993:25%¹⁰
- g) centri commerciali all'ingrosso con specifica esclusione dei centri commerciali al dettaglio, con superficie di esposizione: da mq 2500 a mq 5999: riduzione del 20% da mq 6000 a mq 15000: riduzione del 25% oltre mq 15001: riduzione del 40%¹⁰;
- h) industria: uffici, mense, spogliatoi, servizi, ecc.: tassazione al 100% della tariffa di cui alla classe 10[^]; su depositi, magazzini ed esposizione interni ed esterni: riduzione del 20%¹¹;
- i) attività industriali con sospensione totale della capacità produttiva, per un periodo non inferiore a tre mesi, a seguito di eventi eccezionali e/o calamità naturali o a seguito di provvedimenti della P.A. o dell'autorità giudiziaria: riduzione del 60%;
- j) aree adibite a parcheggi clienti accessorie ad attività commerciali: riduzione del 50% sulla tariffa prevista per le superfici scoperte ad uso privato;
- k) aree eccedenti l'esenzione di cui alla lettera h) dell'art. 10: riduzione del 40%;
- l) immobili sede di istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado: riduzione 30%.
- m) nuclei familiari con un minimo di 3 (tre) figli minorenni e con un reddito imponibile I.R.P.E.F. annuo non superiore a €. 20.000,00: 20%¹².
- n) contribuenti che abbiano subito danni ad unità immobiliari e, nel caso di coltivatori diretti, alle colture, colpite dalla grandinata dell'estate 2006 individuati sulla base delle denunce presentate all'U.T.C. per il riconoscimento della calamità ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 14 marzo 2006, n. 227: rid. 50 % Il beneficio viene riconosciuto limitatamente all'anno 2007
- o) turismo: strutture ricettive: esclusivamente per le zone adibite ad alloggio dei clienti (camere), riduzione della tariffa ad importo pari a quella applicata per le abitazioni

⁹ modificato con delibera Consiliare n. 206 del 23 marzo 2006; il testo previgente così recitava: "attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs. 507/1993: 25%";

¹⁰ Lettera aggiunta con delibera consiliare 20.04.2001, n. 112.

¹¹ la lettera h) è stata sostituita con delibera Consiliare n. 206 del 23 marzo 2006; il testo previgente così recitava:

h) industria: uffici, magazzini, depositi:	
fino a 5000 mq.	tassazione al 100% della tariffa applicabile
eccedenza fino a 8000 mq.	tassazione al 75% della tariffa base
ulteriore eccedenza fino a 10000 mq.	tassazione al 50% della tariffa base
ulteriore eccedenza	tassazione al 10% della tariffa base

¹² le lettere i) j) k) m) aggiunte con delibera consiliare n. 206 del 23 marzo 2006

private (prima classe di contribuenza)

2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'Ente dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Articolo 10

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
- b) gli edifici occupati da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dello Stato;
- c) le case parcheggio occupate da famiglie assistite in via continuativa dal Comune;
- d) i locali adibiti a sede dei partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale;
- e) le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito unicamente da pensione minima INPS, ovvero di importo analogo erogato da qualsiasi altro organismo previdenziale;
- f) le case occupate da nuclei familiari il cui unico reddito è costituito da indennità di mobilità corrisposta, ai sensi delle vigenti leggi, dall'INPS;
- g) i fabbricati adibiti ad abitazioni siti in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, regolarmente iscritti negli elenchi tenuti dagli organi competenti, sia in attività che in pensione. Resta fermo che saranno assoggettati alla tassa i locali di deposito macchine e attrezzi agricoli, in quanto produttori di rifiuti assimilati.
- h) aree interne ad uso comune di centri commerciali fino a mq. 1.500¹³.
- i) tutte le unità immobiliari ubicate nelle immediate vicinanze della discarica Casoni nel raggio di mt. ~~700~~ **1000** e meglio individuate con apposito provvedimento di giunta Comunale.
- j) ***locali siti nell'area individuata con la delimitazione in rosso tratteggiata (via De Lollis - Piazza Malta) nei quali vengono aperte nuove attività commerciali di pubblici esercizi.***

¹³ Lettera h) aggiunta con delibera Consiliare n. 206 del 23 marzo 2006

Articolo 11

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente o in modo ricorrente, locali ed aree di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. L'importo da corrispondere è determinato in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 12

Denunce

1. Il termine ordinario per la presentazione delle denunce originarie o di variazione è fissato al 28 aprile per il solo anno 2006¹⁴, anziché al 28 febbraio di ciascun anno.
2. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia originaria al Comune entro l'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione, nel termine sopra indicato. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'applicazione della tassa rimangano invariate. Entro lo stesso termine deve essere denunciata ogni variazione relativa ai locali ed alle aree nonché all'uso delle stesse.
3. La denuncia originaria o di variazione deve essere effettuata su apposito modello predisposto dal Comune e contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi del contribuente, nonché l'ubicazione e la superficie dei singoli locali ed aree e la loro destinazione d'uso. Dell'avvenuta denuncia l'ufficio comunale rilascia apposita ricevuta. In caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro del protocollo di ingresso del Comune.

¹⁴ Aggiunto con delibera Consiliare n. 206 del 23 marzo 2006

4. Le riduzioni previste dall'art.9, comma 1, lettera b), possono essere concesse, limitatamente ai portatori di handicap di cui alla legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, anche in misura parziale con decorrenza dal bimestre solare successivo alla data di richiesta della riduzione, certificata da apposito documento sanitario¹⁵.

Articolo 13

Decorrenza della tassa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto, può essere richiesto dall'utente, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 507/93, entro sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di mora e, in ogni altro caso, nel limite di anni due a pena di decadenza. L'ufficio provvede allo sgravio o al rimborso entro trenta giorni nella prima ipotesi e entro novanta giorni nella seconda.

Articolo 14

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento e per la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 e applicando le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

¹⁵ Comma aggiunto con delibera consiliare 28.02.2002, n. 201.

Articolo 15

Sanzioni

1. Per le sanzioni si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi: 471/97, 472/97, 473/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 16

Accertamento e riscossione

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra normativa in materia.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999 e avranno validità fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.